

tani e simili, se ne lascia al Capitano del Porto la prima nozione, in occasione di cui procurerà di condurre le parti ad un amichevole componimento, a cui non volendo accedere, le parti stesse potranno promuovere la causa nel foro competente.

Se per altro l'affare non induce alcuna avarea, o riparazione di danni, le disposizioni del Capitano del Porto, dovranno eseguirsi provvisoriamente.

Ma se poi la materia non è fondata sopra qualche jus delle parti, e dipende semplicemente da riguardi politici, e commerciali, come per esempio: se due bastimenti vogliono ormeggiarsi, e legarsi nell'istesso sito, o faro, o taluno de' bastimenti volesse la preferenza nel carico, e discarico, e simili, in tale caso la controversia è rimessa intieramente alle disposizioni del Capitano del porto, salvo il ricorso, col mezzo del Commissario distrettuale, alle parti, che si crederessero aggravate.

§. 43. Nelle contestazioni tra li marinari dell'Uffizio capitaniale del porto in materia del loro servizio od uffizio, dovrà compilare una inquisizione summaria, e rimetterla col suo voto alla superiore decisione.

§. 44. Dietro gli ordini che pervenissero dalle competenti superiorità politiche, o giudiziali in caso di sequestri, o sanitarie, il Capitano del Porto sotto sua responsabilità dovrà impadronirsi del timone, remi, vele o corpo del bastimento, onde impedirgli il distacco dal porto.